**COMUNE DI SANGINETO**

Via Giacomo Matteotti, 10 - 87020 Sangineto (CS) – Italy

C.F.: 00401810783 - Tel. 0982/970709

PEC: protocollo.sangineto@pec.it

Sito istituzionale: <http://www.comune.sangineto.cs.it/>

|  |
| --- |
| **Regolamento per l’installazione e utilizzo di sistemi di Videosorveglianza** **adottato in attuazione del Regolamento Europeo 679/2019 (c.d. “GDPR”), del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, del D.Lgs. 51/2018 e delle normative in materia (provvedimento Garante del 08 Aprile 2010, linee guida 03/2019 dell’EDPB, Statuto dei Lavoratoti)**Approvato con deliberazione n. xxx in data xx/xx/20xxx |

**SOMMARIO**

[CAPO I – PRINCIPI GENERALI 4](#_Toc67324472)

[Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 4](#_Toc67324473)

[Art. 2 - Definizioni 4](#_Toc67324474)

[Art. 3 - Principi applicabili al trattamento di dati personali 7](#_Toc67324475)

[Art. 4 - Base Giuridica e Finalità 8](#_Toc67324476)

[Dati personali 10](#_Toc67324477)

[Art. 5 - Partenariato Pubblico – Privato 11](#_Toc67324478)

[CAPO II – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12](#_Toc67324479)

[Art. 6 - Il Titolare del Trattamento 12](#_Toc67324480)

[Art. 7 - Informazioni sul trattamento dei dati personali 13](#_Toc67324481)

[Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati 13](#_Toc67324482)

[Art. 9 - Categorie particolari di dati e dati personali relativi a condanne penali e reati 14](#_Toc67324483)

[Art. 10 - Conservazione dei dati personali 15](#_Toc67324484)

[Art. 11 - Individuazione dei siti da sottoporre a videosorveglianza 15](#_Toc67324485)

[Art. 12 - Utilizzo di particolari sistemi mobili. 16](#_Toc67324486)

[A) Body Cam e Dash Cam 16](#_Toc67324487)

[B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole – telecamere semimobili) 16](#_Toc67324488)

[C) Uso dei sistemi aereo mobili a pilotaggio remoto (SAPR) 17](#_Toc67324489)

[Art. 13 - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 17](#_Toc67324490)

[CAPO III – DIRITTI DELL’INTERESSATO 18](#_Toc67324491)

[Art. 14 - Diritto di accesso dell’interessato 18](#_Toc67324492)

[Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati 20](#_Toc67324493)

[Casi particolari di accesso ed estrazione 20](#_Toc67324494)

[CAPO IV – LE MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 21](#_Toc67324495)

[Art. 15 - Misure tecniche ed organizzative 21](#_Toc67324496)

[Art. 16 - Sicurezza dei dati 22](#_Toc67324497)

[Art. 17 - Misure di sicurezza specifiche 23](#_Toc67324498)

[Art. 18 - Valutazione d’Impatto (DPIA) 24](#_Toc67324499)

[Art. 19 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza 24](#_Toc67324500)

[CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA, GIURISIDIZIONALE E PENALE 24](#_Toc67324501)

[Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale 24](#_Toc67324502)

[Art. 21 - Violazioni e sanzioni amministrative 25](#_Toc67324503)

[Art. 22 - Illeciti penali 25](#_Toc67324504)

[CAPO VI – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE SUI TRATTAMENTI DELLE FORZE DI POLIZIA 26](#_Toc67324505)

[Art. 23 - Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia 26](#_Toc67324506)

[Art. 24 - Tutela dell’interessato 26](#_Toc67324507)

[CAPO VII – NORME FINALI 26](#_Toc67324508)

[Art. 25 - Modifiche regolamentari e rinvio 26](#_Toc67324509)

[Art. 26 - Decorrenza e abrogazioni 27](#_Toc67324510)

[Art. 27 - Pubblicità 27](#_Toc67324511)

[Allegati 27](#_Toc67324512)

**INTRODUZIONE**

# CAPO I – PRINCIPI GENERALI

## Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le operazioni di modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza adottati dal COMUNE DI SANGINETO, gestiti nell’ambito del proprio territorio, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile e le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza adottate dal European Data Protection Board (E.D.P.D.).

Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.

Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 (di seguito Codice Privacy).

Il trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza svolti dal COMUNE DI SANGINETO in qualità di Titolare del trattamento nonché “autorità compente” ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica sarà effettuato in applicazione del D.lgs. n. 51/2018.

## Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

«**Dati personali**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, (l’«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;

«**Trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**Limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

«**Profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

«**Pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

«**Archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**Autorità competente**»:

a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o

b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

«**Titolare del trattamento**»: l’autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Ai sensi dell’art. 2 lettera h del D.lgs. n. 51/2018 il Comune di SANGINETO in qualità di autorità compente è il Titolare del trattamento;

«**Titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Ai sensi dell’art. 4 paragrafo 7 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) il Comune di SANGINETO è il Titolare del Trattamento;

«**Responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

«**Persone autorizzate**»: le persone fisiche alle quali il titolare o il responsabile del trattamento attribuiscono specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali e operano sotto la loro autorità;

«**Destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;

«**Violazione dei dati personali**»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«**File di log**»: registro degli accessi e delle operazioni;

«**Categorie particolari di dati**»: dati personali che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

«**Forze di polizia**»: le Forze di Polizia di cui all’articolo 16 della L. 1° aprile 1981, n. 121;

«**Forze di polizia locale**»: di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65;

«**Blocco**»: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

«**Dato anonimo**»: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

«**Comunicazione**»: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile e dalle persone autorizzate ai sensi dell’art. 2 quaterdecies, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

«**Diffusione**»: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

## Principi applicabili al trattamento di dati personali

Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi previsti dall’art. 5 del GDPR e dall’art. 3 del D.lgs. 51/2018 ed in particolare:

**Liceità, correttezza e trasparenza**: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un obbligo di legge, un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni sono investiti.

**Limitazione della finalità**: i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità. Sono considerate compatibili le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica ai fini statistici e per i trattamenti di cui al D.lgs. 51/2018, in caso di finalità differenti saranno compatibili solo se conformi a quanto stabilito dall’ordinamento interno o dall’Unione europea.

**Minimizzazione**: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

**Esattezza**: esatti e se necessario aggiornati, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

**Limitazione della conservazione**: conservati con modalità che consentono l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sono sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, successivamente cancellati o anonimizzati una volta corso tale termine. Risulta compatibile la conservazione per archiviazione nel pubblico interesse e ricerca scientifica o storica ai fini statistici;

**Integrità e riservatezza**: trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza e protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti ed alla perdita, distruzione o danno accidentale.

Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Comune di SANGINETO mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente ai principi suindicati.

## Base Giuridica e Finalità

Le basi giuridiche e le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di SANGINETO. Secondo quanto previsto dall’art. 2-ter del Codice privacy la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6 paragrafo 3 lettera b del GDPR è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamenti.

Il trattamento è lecito in quanto ricorrono le seguenti basi giuridiche:

* D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
* Legge 24 novembre 1981, n. 689;
* Legge 7 marzo 1986, n. 65 – Legge Quadro Polizia Locale;
* D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
* D.L. 92/2008 convertito con Legge n. 125 del 24/07/2008;
* D.M. 5 agosto 2008 – Ministero del Lavoro;
* Circolare n. 558/SICPART/421.2/70 – anno 2012 – Ministero dell’Interno;
* D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
* D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
* Linee Guida “Piattaforma della Videosorveglianza integrata”;
* Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana – art. 5 della Legge n. 48/2017;
* Linee Generali delle Politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
* Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018;
* D.lgs. 3 aprile del 2006 n. 152, e successivi;
* Legge 22 maggio del 2015, n. 68;
* Codice procedura penale e codice penale;

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti, per l’adozione di atti e iniziative in materia di ordine e sicurezza pubblica, ed ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, (tra cui rientra la tutela della sicurezza ambientale) o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, a norma del D.lgs. n. 51/2018. Un ulteriore finalità è la tutela della sicurezza stradale per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale.

Nello specifico:

• l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;

• l’attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità in ambito comunale;

• la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico; • la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;

• l’acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;

• la protezione e l’incolumità degli individui;

• sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre il sistema è finalizzato:

• al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;

• all’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

• alla vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l’immediata, adozione di idonee contromisure, nonché l’accertamento di violazioni del Codice della Strada;

• alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;

• alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689);

• all’eventuale utilizzo per fini statistici.

Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadati, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità della sosta e di un transito di un veicolo.

La comunicazione fra Titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa solo se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

### Dati personali

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

• **Responsabilizzazione (c.d. Accountability):**

* nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
* nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsività);
* nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);

**• Protezione dei dati fin dalla progettazione (*Privacy by Design*)** ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l’utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall’inizio dell’attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);

**• Protezione dei dati per impostazione predefinita (Privacy by Default)** ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l’impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

Il Comune di SANGINETO in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli impianti di videosorveglianza (prevalentemente all’interno delle sedi) non possono essere utilizzati, in base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni e integrazioni, per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L’angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all’occorrenza o su richiesta degli interessati.

## Partenariato Pubblico – Privato

Il Comune di SANGINETO promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui all’articolo precedente. In attuazione e promozione della sicurezza integrata il Comune può stipulare accordi o patti con autorità di pubblica sicurezza o organi di polizia (patti per l’attuazione della sicurezza urbana di cui all’art. 5 Legge 48/2017) per l’utilizzo e condivisione di sistemi di videosorveglianza, in tal caso dovrà essere stipulato un accordo di contitolarità secondo quanto previsto dal successivo comma 3 dell’art. 6 del presente regolamento.

Il Comune di SANGINETO promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico. Gli interessati mettono gli impianti a disposizione dell’Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa, previa stipula di apposita convenzione. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

# CAPO II – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## Il Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza è il Comune di SANGINETO. Anche per le attività di Polizia così come previste dal D.lgs. n. 51/2018 il Comune di SANGINETO in qualità di autorità competente è il Titolare del Trattamento dei dati personali. La centrale operativa è installata presso il Comando di Polizia Municipale e il Comandante (o suo delegato) vigila sull’utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

Il Comune di SANGINETO ha provveduto ai sensi dell’art. 37 del GDPR alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali il quale svolgerà i compiti previsti dall’art. 39 del GDPR e dell’art. 28 del D.lgs. 51/2018, fungendo da punto di contatto con il Garante e con gli interessati.

Qualora due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dovranno stipulare un accordo interno di contitolarità che determini in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalla normativa comunitaria in tema di protezione dei dati personali.

Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell’ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, le persone autorizzate della gestione dell’impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

Con l’atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati compiti e funzioni specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi, nel rispetto dall’art. 29 del GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

### Responsabile del Trattamento

Le ditte/società fornitrici incaricate dal Comune ad effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale, sono designate dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto ai sensi dell’art 28 Regolamento Europeo 679/2016. I rapporti con i Responsabili ex art 28 GDPR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli stati membri.

## Informazioni sul trattamento dei dati personali

 I soggetti interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli sul trattamento di dati personali attraverso la videosorveglianza.

Sul sito istituzionale del Comune di SANGINETO sono pubblicate le informazioni obbligatorie da fornire agli interessati per il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR e dall’art. 10 del D.lgs. 51/2018.

## Modalità di raccolta dei dati

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale e perimetrali ad esso, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Municipale, sotto la responsabilità del Comandante o di un suo delegato.

Come stabilito dall’art. 21 del D.lgs. 51/2018 le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file log, da conservare per la durata stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018

Le registrazioni devono consentire di conoscere i motivi, la data e l’ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatati. Inoltre, saranno utilizzate solo per la verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo e per garantire la sicurezza ed integrità dei dati e nell’ambito di procedimenti penali. Saranno messi a disposizione del Garante su richiesta.

## Categorie particolari di dati e dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza non sempre deve essere considerato come un trattamento di categorie particolari di dati. Se le immagini sono elaborate per ricavare categorie particolari di dati si applica l’art. 9 del GDPR che vieta il trattamento di tali dati personali prevedendo delle eccezioni al secondo paragrafo. Anche nei casi in cui non si applica l’articolo 9 paragrafo 1 del GDPR, il Titolare del trattamento dei dati deve sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire immagini che rivelino altri dati particolari indipendentemente dalla finalità prevista. Ogni volta che si installa un sistema di videosorveglianza si deve prestare particolare attenzione al principio di minimizzazione dei dati.

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR necessari per motivi di interesse pubblico rilevante sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutela i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. Le materie in cui si considera rilevante l’interesse pubblico sono elencate all’art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003.

Per quanto riguarda le finalità previste dal D.lgs. n. 51/2018 l’art. 7 prevede che il trattamento dei dati di cui all’art. 9 del GDPR è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e libertà dell’interessato e specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge, o nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall’interessato.

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6 paragrafo 1 del GDPR che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell’art. 10 del GDPR solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, fatti salvi i casi di applicazione del D.lgs. n. 51/2018.

## Conservazione dei dati personali

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni nella centrale di registrazione, e nel rispetto del principio di limitazione della conservazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

La conservazione delle immagini oltre il termine fissato dal precedente comma è consentita esclusivamente per speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all’attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui al comma 1, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonchè le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell’ufficio.

## Individuazione dei siti da sottoporre a videosorveglianza

L’individuazione o variazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza nel rispetto dell’art. 4 “Base giuridica e Finalità” del presente regolamento, compete alla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Alla Giunta comunale compete inoltre l’autorizzazione, sempre nel rispetto dei principi e delle finalità del presente regolamento, all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza mobili dotati di sistemi di registrazione autonomi ed alimentazione anche a batteria e/o celle solari, o di altro genere, a supporto delle attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni commesse nell’ambito delle competenze della Polizia Municipale fatto salvo l’eventuale utilizzo per le finalità di Polizia Giudiziaria, anche con la direzione e coordinamento dell’Autorità Giudiziaria.

## Utilizzo di particolari sistemi mobili.

### A) Body Cam e Dash Cam

Gli operatori della Polizia Municipale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comandante curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.

La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte dal disciplinare tecnico interno.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare le disposizioni del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati, nel rispetto del precedente articolo 10.

### B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole – telecamere semimobili)

Il Comando di Polizia Municipale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento prima dell’uso.

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall’obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall’art. 10 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

### C) Uso dei sistemi aereo mobili a pilotaggio remoto (SAPR)

Il Comando di Polizia Municipale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) sia per l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali ,di sistemi di rilevamento automatizzati delle infrazioni al codice della strada e/o di supporto alle attività di accertamento del personale di Polizia Municipale ( rilevamento a strascico di violazioni mediante video ,foto ecc che riprendano anche immagini di contesto rispetto alle violazioni rilevate, ecc.)

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione per quanto concerne i droni.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall’art. 10 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

## Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento è il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V del GDPR, fatte salve le altre disposizioni dello stesso. Tutte le disposizioni del capo V del GDPR sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Il D.lgs. n. 51/2018 dagli articoli dal 31 al 36 del Capo IV disciplina i principi generali in materia di trasferimento di dati personali.

# CAPO III – DIRITTI DELL’INTERESSATO

## Diritto di accesso dell’interessato

Il Titolare del trattamento non deve in alcuni casi distribuire le immagini in cui è possibile identificare altri soggetti, ma deve implementare misure tecniche per soddisfare la richiesta di accesso.

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, **dietro presentazione di apposita istanza specifica**, in riferimento al tempo ed in proporzione alla quantità di soggetti registrati nell’area monitorata, ha diritto:

a) di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati;

b) di ottenere informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinati o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

c) di ottenere quando possibile, il periodo di conservazione o il criterio per determinarlo;

d) di ottenere le informazioni relative all’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge;

e) diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;

f) di ottenere informazioni relativi all’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione ed all’esistenza di adeguate garanzie nel caso di trasferimenti in paesi terzi;

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Il Titolare del trattamento oltre all’obbligo di cancellare i dati personali in caso di richiesta dell’interessato è tenuto in base ai principi del GDPR a limitare i dati personali memorizzati. Sfocare l’immagine senza alcuna capacità retroattiva di recuperare i dati personali dell’immagine precedentemente contenuta equivale alla cancellazione dei dati in conformità del GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, secondo quanto previsto dall’art. 2 – terdecies del Codice Privacy.

Il diritto di accesso è fatto salvo i limiti previsti dall’art. 23 del GDPR, art. 2 – undecies del Codice Privacy e dell’art. 14 del D.lgs. n. 51/2018.

Il Titolare del trattamento fornisce gratuitamente una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all’Interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Nell’esercizio dei diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al DPO che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell’interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici. Al Titolare spetta dare riscontro all’interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.

Il Responsabile del trattamento (ex art. 28) è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell’esercizio dei diritti degli interessati.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l’Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Le istanze sono presentate al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati secondo il modello predisposto dall’ente.

### Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati

Per accedere ai dati ed alle immagini l’interessato può presentare istanza scritta al Titolare o al DPO richiedendo l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare (e del Responsabile se presente), sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).

L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell’ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Il Responsabile o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

### Casi particolari di accesso ed estrazione

Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all’incidente.

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al Designato del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Designato al trattamento dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire l'integrità dei dati stessi.

# CAPO IV – LE MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

## Misure tecniche ed organizzative

Il Titolare del Trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative proporzionali ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, derivanti da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza. Ai sensi degli art. 24 e 25 del GDPR il Titolare del Trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative anche per salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e stabile i mezzi affinchè gli interessati possano esercitare i propri diritti come definiti nel presente regolamento.

 Il Titolare dovrà adottare un quadro interno e le politiche che possano garantire tale attuazione sia al momento della determinazione dei mezzi per il trattamento si al momento del trattamento stesso, compresa la fase della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quando necessario.

Tenendo conto dello state dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, il Comune adotta le seguenti misure:

* La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
* La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
* Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
* Chiunque agisce sotto l’autorità del Titolare del Trattamento non tratta tali dati se non è istruito in tal senso.
* In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, rispettando le indicazioni previste dall’art. 33 del GDPR. Quando la violazione dei dati è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza giustificato motivo.

## Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Comandante della Polizia Municipale.

In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante. Il Comandante della Polizia Municipale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Il personale autorizzato istruito secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 6 del presente regolamento andrà nominato tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso il Settore di Polizia Municipale e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Le operazioni di trattamento di sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata al personale della Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale, istruito nelle modalità di cui al precedente comma e come previsto dall’art. 19 del D.lgs. 51/2018.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, tutto il personale sarà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Le persone autorizzate al trattamento saranno dotate di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema registrati mediante apposti file di log, anche come previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 51/2018.

## Misure di sicurezza specifiche

Per le operazioni di trattamento svolte per le finalità di cui al D.lgs. n. 51/2018, previa valutazione dei rischi, vengono adottate le misure tecniche ed organizzative previste dall’art. 25 del D.lgs. 51/2018 volte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);

c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);

f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);

g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);

i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);

l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

## Valutazione d’Impatto (DPIA)

Quando un tipo di trattamento, allorchè prevede in particolare l’uso di nuove tecnologiche, considerati la natura, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua una Valutazione dell’Impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati.

La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico richiede una Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati personali, secondo le modalità di cui all’art. 35 del GDPR. Pertanto, il Titolare del provvede, pertanto, allo sviluppo di una valutazione d’impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’art. 35 del GDPR, adottando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire in livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

## Cessazione dell'attività di videosorveglianza

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

# CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA, GIURISIDIZIONALE E PENALE

## Tutela amministrativa e giurisdizionale

L’interessato qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria. L’interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell’art. 77 del GDPR secondo le modalità previste.

Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del GDPR e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del GDPR, sono attribuite all’autorità ordinaria.

Per i trattamenti svolti in applicazione del D.lgs. n. 51/2018 sono previsti rimedi amministrativi e giurisdizionali in favore dell’interessato dagli art. 37 a 42 – Capo V Tutela e sanzioni amministrative.

## Violazioni e sanzioni amministrative

Qualora il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza costituisca una violazione delle disposizioni e/o inosservanza dei principi previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il procedimento di adozione dei provvedimenti corretti e sanzionatori sono disciplinati dall’art. 166 del Codice Privacy.

Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal Codice Privacy e dall’art. 83 del GDPR non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziari l’art. 42 del D.lgs. n. 51/2018 prevede due differenti ipotesi di sanzioni amministrative in caso di violazioni di specifiche disposizioni previste dal D.lgs. n. 51/2018.

## Illeciti penali

Determinate condotte messe in atto per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali possono costituire idonei presupposti per la determinazione di un illecito penale.

Il Capo II – Illeciti penali del Codice Privacy individua una serie di condotte penalmente rilevanti di seguito elencate:

* Art. 167 – Trattamento illecito di dati;
* Art. 167 bis – Comunicazione e diffusione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
* Art. 167 ter – Acquisizione fraudolenta di dati oggetto di trattamento su larga scala;
* Art. 168 – Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio di poteri del Garante;
* Art. 170 – Inosservanza di provvedimenti del Garante;
* Art. 171 – Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori;
* Art. 172 – Pene accessori;

Il Capo VI – Illeciti penali del D.lgs. n. 51/2018 individua una serie di condotte penalmente rilevanti di seguito elencate:

* Art. 43 – Trattamento illecito di dati;
* Art. 44 -Falsità in atti e dichiarazione al Garante;
* Art. 45 – Inosservanza di provvedimenti del Garante;
* Art. 46 – Pene accessorie.

# CAPO VI – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE SUI TRATTAMENTI DELLE FORZE DI POLIZIA

## Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia

Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8 del D.lgs. 51/2018. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs 51/2018.

I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui al D.lgs n. 51/2018, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo. Resta inteso che le richieste di acquisizione devono essere predisposte in forma ufficiale (su carta intestata, protocollata, ecc).

## Tutela dell’interessato

Restano ferme le disposizioni di cui dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981.

# CAPO VII – NORME FINALI

## Modifiche regolamentari e rinvio

I Contenuti del presente regolamento, ove necessario, dovranno essere adeguati o quanto meno interpretati alle modifiche legislative italiane e comunitarie, provvedimenti ed opinioni del Garante per la protezione dei dati e dell’E.D.P.B. intervenute successivamente all’entrate in vigore del presente regolamento e da ritenersi immediatamente recepite in via recettizia.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme del GDPR, del Codice Privacy e del D.lgs. n. 51/2018, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati in materia di videosorveglianza del 08 aprile 210 ed alle Linee Guida dell’E.D.P.B. n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso videosorveglianza.

## Decorrenza e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente con l’esecutività della relativa Delibera di approvazione e comporta l’immediata abrogazione del precedente regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_ n. \_\_\_.

## Pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di SANGINETO.

## Allegati al presente Regolamento

* Informative/Cartelli Videosorveglianza;
* Registro degli accessi